ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 19

Costituzione e dotazione della cassa sociale

(Costituzione e dotazione della cassa sociale). Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. La cassa e' alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto,prodotto e comuni;

b) dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale puo' raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c);

c) dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede appilcando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalita' giuridica di diritto privato. Tale organismo e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esse effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile.

Versione in vigore dal 17 marzo 1992, non più in vigore dal 5 luglio 1996 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-19-costituzione-e-dotazione-della-cassa-sociale/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it